

OGGETTO: Incarico al dott. ing. Walter Ferrazza della progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna - CIG Z700DEC4C2

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014" sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 11 dicembre 2013, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.03.2014.

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Comune di Pieve di Bono non è stato approvato.

Preso atto che l'articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: "Qualora l'accordo previsto dall'articolo 17 comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato".

Richiamata la propria deliberazione n. 33 dd. 11.04.2013, con oggetto: "Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2013. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)".

Considerato che nella scheda 1 "Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco" del Programma Generale delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 dd. 11.04.2013, e nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, è inserita la previsione della "riqualificazione viabilità e arredo urbano nelle frazioni".

Rilevata la necessità di avviare le procedure per giungere all'esecuzione degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna, e, nella fase iniziale, acquisire il progetto preliminare della suddetta opera, affidando quindi il relativo incarico ad un tecnico abilitato.

Considerato che l'Ufficio Tecnico comunale non è in grado di assolvere l'incarico a causa del notevole carico di lavoro ordinario e straordinario gravante sull'ufficio, per la carenza di personale, e per la mancanza nel suo organico di tecnici in possesso di tutte le prescritte competenze professionali.

Ravvisata pertanto la necessità di affidare l'incarico della suddetta progettazione preliminare ad un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Ordine professionale, esterno all'Amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 20, comma 5, della L.P. 10.09.1993, n. 26.

Contattato a tal proposito l'ing. Walter Ferrazza - con studio tecnico in via Ferrazza n. 49 a Bocenago - le cui capacità, esperienze e specializzazioni professionali in relazione all'incarico suddetto sono attestate dalla presentazione della documentazione elencata dall'art. 24 comma 2 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti", già in atti.

Visto il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 recante *"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che testualmente recita *"Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge."*

Visti i seguenti preventivi di parcella presentati dall'ing. Walter Ferrazza per la progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna:

- di data 17 febbraio 2014, in atti al protocollo comunale del 18.02.2014 con il n. 866, redatto facendo riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 31.10.2013, n. 143, acclarante un importo totale netto pari a € 4.178,25 + CNPAIA 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 5.301,36;

- di data 17 febbraio 2014, in atti al protocollo comunale del 18.02.2014 con il n. 867, redatto facendo riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 04.04.2001, acclarante un importo totale netto pari a € 4.009,89 + CNPAIA 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 5.087,74.

Rilevato che il preventivo di parcella di data 17 febbraio 2014, in atti al protocollo comunale del 18.02.2014 con il n. 867, redatto facendo riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 04.04.2001, acclarante un importo totale netto pari a € 4.009,89 + CNPAIA 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 5.087,74, risulta essere quello di importo inferiore.

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., la progettazione preliminare può essere affidata disgiuntamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, quando è finalizzata alla programmazione.

Atteso che l'importo della progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna, risulta essere inferiore all'importo dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23, e che pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., detto incarico tecnico può essere affidato direttamente, senza previo confronto concorrenziale.

Considerato che l'importo dell'affidamento del suddetto incarico tecnico è inferiore alla somma di € 26.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993, n. 26, si prescinde dalla stipula degli schemi tipo di convenzione previsti da detto articolo.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento diretto all'ing. Walter Ferrazza – con studio tecnico in via Ferrazza n. 49 a Bocenago – dell'incarico della progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna, dando atto che detto affidamento si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Attesa la disponibilità all'intervento 2090106 capitolo 9690 del bilancio di previsione in corso d'esercizio.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, al fine di poter disporre in tempi solleciti della documentazione tecnica necessaria per consentire la redazione del Programma Generale delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al dott. ing. Walter Ferrazza – con studio tecnico in via Ferrazza n. 49 a Bocenago – l'incarico della progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna, sulla base del preventivo di parcella di data 17 febbraio 2014, in atti al protocollo comunale del 18.02.2014 con il n. 867, redatto facendo riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 04.04.2001, acclarante un importo totale netto pari a € 4.009,89 + CNPAIA 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 5.087,74.
2. Di impegnare la spesa conseguente al presente provvedimento all'intervento 2090106 capitolo 9690 del bilancio in corso d'esercizio che presenta adeguata disponibilità.
3. Di dare atto che il suddetto incarico sarà regolato dalle norme e condizioni di seguito elencate:  
(Obblighi del Professionista)

Comma 1)

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con gli Organi della Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione del progetto.

Comma 2)

Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del Dirigente del Servizio di merito, per l'esame delle diverse problematiche concernenti la prestazione oggetto dell'incarico.

Comma 3)

Per la redazione della progettazione in oggetto, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Comma 4)

Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione oggetto di incarico, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Dirigente del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

(Termini di consegna)

Comma 1)

Gli elaborati del progetto preliminare dovranno essere consegnati dal Professionista all'Amministrazione committente in tre copie complete (e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso l'Amministrazione aggiudicatrice), entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del Servizio di merito che affida il suddetto incarico.

Comma 2)

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 1, sarà applicata dall'Amministrazione committente, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo del compenso che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

Comma 3)

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione committente o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Dirigente del Servizio di merito, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Comma 4)

Per motivi validi e giustificati, l'Amministrazione committente, con nota del Dirigente del Servizio di merito può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

(Compensi)

Comma 1)

Il compenso dovuto per l'incarico suddetto è corrisposto dall'Amministrazione committente al Professionista previa emissione di fattura o comunicazione dell'onorario da parte del Professionista stesso, comprovato dal timbro di protocollo comunale e previa acquisizione da parte del Comune del DURC o equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, ecc., con le seguenti modalità di pagamento:

- acconto pari al 50% dell'importo complessivo del compenso previsto alla presentazione del progetto preliminare dell'opera;
- saldo dell'importo complessivo del compenso previsto successivamente all'approvazione definitiva del progetto preliminare da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, o all'affido della progettazione delle fasi successive dell'opera.

(Ritardata approvazione del progetto)

Comma 1)

Qualora l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, la Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale previsto. Qualora il ritardo dell'approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili alla Amministrazione aggiudicatrice, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal Professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso alla Amministrazione aggiudicatrice con le modifiche suggerite dai competenti Organi della Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dalla Amministrazione aggiudicatrice entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione.

(Risoluzione per inadempimento)

Comma 1)

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito ovvero qualora la penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali, raggiunga l'ammontare complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero, qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico ed economico, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Comma 2)

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti

utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dalla Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza dell'inadempimento.

(Disponibilità del progetto)

Comma 1)

Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione committente ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

(Clausola compromissoria)

Comma 1)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito ed il Professionista.

Comma 2)

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Amministrazione aggiudicatrice, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1)

Il professionista incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le parti convengono che l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari assunto dal professionista costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Le parti convengono altresì che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato previsto dalla Legge 136/2010, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

4. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di tutti i successivi adempimenti necessari per l'affidamento di quanto previsto dalla presente deliberazione.
5. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, previa separata votazione dall'esito favorevole all'unanimità dei presenti.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.